



CENTRO
NEUROLESI
**BONINO
PULEJO**

IRCCS MESSINA

IRCCS
PROTOCOLLO GENERALE
N. 0012833 del 10/12/2018
Class: 01-01-06



Al Direttore
Associazione Costruttori Edili Ance Catania
Giovanni Fragola

Al Commissario Straordinario
IRCCS Centro Neurolesi "Bonino-Pulejo"
Arch. Angelo Aliquò

Al Direttore Amministrativo
IRCCS Centro Neurolesi "Bonino-Pulejo"
Dott. Rosario Fresta

E p.c.

Spett.le UREGA – sezione di MESSINA
R.A.G. Dott. Massimo Piccolo

OGGETTO: Procedura di Gara "Lavori di ristrutturazione dei piani primo e secondo del Padiglione 6, per la creazione di reparti di degenza, e realizzazione degli impianti esterni e climatizzazione a servizio del Padiglione 6, presso il Plesso ospedaliero Piemonte di Messina"

CIG: 762178CA4

CUP: I42C18000020001

Si riscontra la Vostra datata 07.12.2018 Prot. n. 94 inerente la procedura in oggetto, ringraziandovi preliminarmente per la collaborazione fin qui manifestata.

Occorre evidenziare che le precisazioni fin qui pubblicate sono state strutturate anche in coerenza con quanto disposto dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 6423 del 14/11/2018, la quale ha precisato che *"anche in mancanza della previa autorizzazione di varianti (prevista dall'art. 95 del D.lgs 50/2016) deve comunque ritenersi insita nella scelta del criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa la possibilità, per i partecipanti, di proporre quelle variazioni migliorative rese possibili dal possesso di peculiari conoscenze tecnologiche, purché non si alterino i caratteri essenziali delle prestazioni richieste dalla "lex specialis" onde non ledere la par condicio tra i concorrenti (Parere Consiglio di Stato, V, 27/03/2015 n. 1601)"*.

La medesima sentenza, ribadendo la differenza tra "soluzioni migliorative" e "varianti", precedentemente espressa con Sentenza n. 1923 del 16/04/2015, afferma che per l'ammissibilità delle varianti è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante e l'individuazione dei relativi requisiti minimi che segnano i limiti entro i quali l'opera proposta dal concorrente costituisce un "aliud" rispetto a quella prefigurata dalla pubblica amministrazione.

Alla luce di quanto sopra riportato, questa Amministrazione nel criterio di cui alla sezione C.1 dei griglia dei punteggi ha manifestato la volontà di valutare migliorie rispetto al progetto posto a base di gara. L'Ente appaltante, nello specificare che la proposta migliorativa non deve pregiudicare i provvedimenti autorizzativi A.S.P. e Soprintendenza già conseguiti, individua i *"requisiti minimi che segnano i limiti"* entro i quali l'opera proposta può essere considerata ammissibile.

Ciò non preclude la possibilità di proporre soluzioni che comportino il rilascio di nuovi provvedimenti autorizzativi, ma pone il progetto già autorizzato come parametro di riferimento per la

definizione dei *caratteri essenziali delle prestazioni richiesta dalla "lex specialis"*, che non devono essere alterati, come precisato nella Sentenza Consiglio di Stato n. 6423 del 14/11/2018.

Con la pubblicata Precisazione n. 6 del 05.12.2018 il R.U.P. ha puntualizzato che le modifiche planimetriche ammesse non devono comportare diminuzione di posti letto, modifica delle destinazioni d'uso e devono assicurare la conformità normativa. Con tale precisazione si sono volute ribadire quelle che sono state le linee guida che hanno condizionato la redazione del progetto e che costituiscono pertanto i *"requisiti minimi"* posti a base di gara in coerenza con quanto prescritto con la richiamata sentenza del Consiglio di Stato.

Quanto sopra evidenziato è stato già espressamente riportato anche in una delle "Precisazioni" pubblicate nell'apposita sezione del sito internet dell'IRCCS.

Pertanto, stante la coerenza e la legittimità procedurale fin qui posta in essere, si resta ad ogni modo a disposizione per qualsivoglia futuro confronto o collaborazione.

Distinti saluti

Il Responsabile del Procedimento

(Dott. Giuseppe Galletta)

